



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che dispone che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG) oltre che, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, anche il codice unico di progetto (CUP);

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* ed in particolare l'Allegato 4/2 - Principio applicato della contabilità finanziaria - riguardante i *“Contributi a rendicontazione”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e per il triennio dal 2019 al 2021;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante: *«Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»*, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, con il quale viene previsto il finanziamento di un programma di interventi infrastrutturali per i *“Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti”*, per la realizzazione di *“lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere architettoniche”*;

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore della citata legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 140 in data 17 giugno 2019, i programmi infrastrutturali *«6000 Campanili»* e *«Nuovi Progetti di Intervento»* sono da intendersi conclusi;

VISTO l'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che demanda a *“decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”*, la ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, anche in conto residui, e non più dovute relative ai programmi *«6000 Campanili»* e *«Nuovi Progetti di Intervento»* con esclusione delle somme perenti;

VISTO il decreto interministeriale n. 400 del 3 settembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2019 al n. 1-3456, relativo alla ricognizione ed alla destinazione delle risorse, nonché di definizione dei criteri per l'individuazione dei Comuni beneficiari e delle modalità di ammissione al finanziamento e di erogazione delle risorse per il programma oggetto del presente decreto;

VISTA la ricognizione effettuata dal decreto interministeriale n. 400 del 3 settembre 2019, per cui le somme accertate, pari ad euro 7.535.118,69, saranno riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un nuovo programma di interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3500 abitanti;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che il decreto interministeriale n. 400 del 3 settembre 2019, all'art.4, comma 1, demanda a Decreto Direttoriale la disciplina delle modalità e dei termini di presentazione delle proposte da parte dei soggetti interessati;

DECRETA

ART. 1

(Ambito di intervento)

1. Il presente decreto disciplina le modalità ed i termini di presentazione dei progetti per interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3500 abitanti per lavori di immediata cantierabilità oltre che le modalità di erogazione e di revoca delle risorse di cui al decreto interministeriale n. 400 del 3 settembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2019 al n. 1-3456.

ART. 2

(Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale n. 400 del 3 settembre 2019, le risorse sono assegnate per la manutenzione straordinaria di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici, in conformità a quanto stabilito all'articolo 4, comma 7, del decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019.

ART. 3

(Soggetti interessati)

1. Possono accedere al finanziamento statale i Comuni con popolazione fino a 3.500 abitanti inclusi nell'elenco allegato al decreto interministeriale n. 400 del 3 settembre 2019, nei limiti delle risorse assegnate e disponibili.

ART. 4

(Destinazione delle risorse)

1. I finanziamenti sono destinati, nei limiti delle risorse assegnate al capitolo di Spesa da istituire, al "*Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti*", di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55.
2. Il costo degli interventi da finanziare dovrà essere pari ad un massimo di € 200.000,00 di cui fino a € 150.000,00 per lavori e fino a € 50.000,00 per somme a disposizione.
3. Sono ammissibili solo le spese sostenute a valere su contratti e obbligazioni giuridicamente vincolanti stipulati dopo l'emanazione del decreto interministeriale n. 400 del 3 settembre 2019.
4. L'IVA costituisce una spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
IL DIRETTORE GENERALE

ART. 5

(Modalità di presentazione dei progetti relativi agli interventi finanziabili)

1. I Comuni inviano, tramite pec, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - all'indirizzo programma.piccolicomuni@pec.mit.gov.it - il progetto esecutivo o, nei casi previsti dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 il progetto definitivo (costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso), dotato di tutti i pareri necessari, relativo all'intervento per cui si chiede l'accesso al finanziamento.
2. Nell'oggetto della pec dovrà essere riportata l'apposita dicitura: "Richiesta di accesso al Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti - Comune di", con la denominazione del Comune interessato.
3. Nello specifico i Comuni, compresi nell'elenco di cui al decreto interministeriale n. 400 del 3 settembre 2019, presentano richiesta di finanziamento inviando all'indirizzo di cui al comma precedente, istanza a firma, solo digitale, del Sindaco o del Legale Rappresentante del Comune (da redigersi secondo il modello allegato al presente decreto) accompagnata da delibera di Giunta Comunale contenente:
 - a) approvazione del progetto, dell'elenco elaborati e del quadro economico relativo all'intervento oggetto della richiesta di finanziamento;
 - b) elenco dei pareri, permessi e nulla osta propedeutici all'approvazione e all'avvio dell'intervento con indicazione degli estremi di acquisizione;
 - c) dichiarazione della rispondenza dell'intervento proposto alle finalità del programma ministeriale con specifico riferimento al requisito dell'immediata cantierabilità dei lavori e con indicazione della qualificazione tecnico giuridica dell'intervento ai sensi dell'art.3 del D.P.R 380/2001;
 - d) nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/90 e del D.lgs. 50/2016;
 - e) indicazione, ai fini dell'accreditamento delle erogazioni, del codice IBAN del conto corrente della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio o, nei casi previsti dalla legge, del conto corrente della Tesoreria Comunale.Alla delibera dovranno essere allegati tutti gli elaborati relativi al progetto approvato.
4. La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa, mediante pec, in formato PDF/A conformemente alle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
5. Considerate le caratteristiche proprie del servizio di PEC, tutta la documentazione trasmessa deve avere una dimensione massima complessiva di 28 MB.
6. Ogni soggetto interessato potrà presentare un solo progetto, identificabile con un unico CUP, comprendente anche più opere connesse funzionalmente, purché coerenti con le finalità del "Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti" ed aggiudicabile tramite un'unica procedura.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
IL DIRETTORE GENERALE

7. Nel caso di importo superiore ai limiti di spesa di cui all'art.4, comma 2, il soggetto interessato dovrà indicare la copertura economica a proprie spese per la parte eccedente il finanziamento statale.
8. Chiarimenti e informazioni relative al *“Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti”* potranno essere richiesti all'indirizzo di posta elettronica appositamente dedicato al programma, info.piccolicomuni@mit.gov.it.

ART. 6

(Termine di presentazione dei progetti)

1. La documentazione relativa all'intervento per cui si richiede il finanziamento deve essere presentata, secondo le modalità esplicitate all'articolo precedente, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del presente decreto direttoriale.

ART. 7

(Criteri di assegnazione dei finanziamenti e valutazione delle proposte)

1. Le risorse individuate sono destinate ai Comuni inclusi nell'elenco di cui al decreto interministeriale n. 400 del 3 settembre 2019 aventi i seguenti requisiti:
 - Comuni con popolazione fino a 3.500 abitanti, individuati sulla base dei dati Istat 2018;
 - Comuni con Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) maggiore di 100;
2. Tra i soggetti interessati, ai fini dell'assegnazione delle risorse, è data precedenza ai Comuni con maggiore Grado di Urbanizzazione secondo l'ordine, 1 Cities, 2 Towns and Suburbs, 3 Rural Areas, e nel limite massimo di due Comuni per Provincia o Città Metropolitana.
3. Tra i Comuni aventi il medesimo grado di Urbanizzazione acquisiscono precedenza, ai fini dell'assegnazione delle risorse, quelli con Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) maggiore.
4. Ai Comuni già destinatari di finanziamento con i programmi infrastrutturali *“Nuovi Progetti di Interventi”* o *“6000 Campanili”* è precluso l'accesso al *“Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti”*.
5. La Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, decorso il termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione relativa all'intervento di cui al precedente art.6, verifica la completezza della stessa e richiede eventuali integrazioni da effettuarsi entro il termine perentorio di 10 giorni; il decorso infruttuoso del termine di 10 giorni determina la non ammissibilità della domanda al *“Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti”*.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione completa da parte di tutti i Comuni istanti, le proposte pervenute saranno esaminate procedendo alla verifica del possesso dei requisiti per il finanziamento.
7. Nei successivi 10 giorni viene redatto l'elenco dei Comuni ammessi al finanziamento (cd Beneficiari), nei limiti delle risorse disponibili; tale elenco è approvato con decreto ministeriale e pubblicato.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
IL DIRETTORE GENERALE

8. Il monitoraggio, le verifiche sulla composizione del quadro economico, sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti e sulle economie sono effettuati secondo quanto previsto dal D.lgs. 229/2011 di Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

ART. 8

(Modalità di erogazione delle risorse)

1. Le risorse stanziare, considerate per gli enti locali contributi a rendicontazione, e destinate agli interventi ammessi al finanziamento, sono erogate a favore dei singoli beneficiari, nel rispetto delle modalità descritte nel presente articolo e nei limiti delle risorse disponibili.
2. A seguito della disponibilità delle risorse, per gli interventi inseriti nell'elenco di cui al precedente art.7, comma 7, è erogato un anticipo pari al 50 per cento delle risorse assegnate.
3. Il restante 50 per cento, ovvero il saldo al netto dei ribassi d'asta, è erogato dopo l'aggiudicazione dei lavori, che deve avvenire entro 90 giorni dal Decreto di erogazione del primo 50 per cento.
4. I lavori dovranno terminare entro e non oltre 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di erogazione del saldo, di cui al comma precedente, pena la revoca del finanziamento.

ART. 9

(Impiego delle economie e cofinanziamento)

1. Le economie provenienti dalla realizzazione del singolo intervento possono essere utilizzate per le medesime finalità da parte del soggetto beneficiario, previa richiesta adeguatamente motivata.
2. Il cofinanziamento con fondi comunali è ammesso nei limiti dell'importo di € 200.000,00, di cui fino ad € 150.000,00 per lavori ed € 50.000,00 per somme a disposizione.

ART. 10

(Revoca delle risorse)

1. Con riferimento ai singoli interventi ammessi a finanziamento, le risorse assegnate e/o erogate possono essere oggetto di revoca qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - mancato rispetto, da parte del Beneficiario, dei tempi previsti dall'articolo 8;
 - lavori realizzati in difformità al progetto approvato e/o in contrasto con le norme vigenti;
 - irregolarità e/o frodi accertate dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 11

(Verifica)

1. L'Ente beneficiario fornisce ogni documento sia ritenuto necessario o utile alla Direzione ai fini delle verifiche di competenza della stessa sull'utilizzo delle risorse, sugli interventi oggetto di finanziamento statale e sul loro stato di attuazione.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
IL DIRETTORE GENERALE

2. La Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali si riserva di effettuare verifiche in corso d'opera e/o alla fine dei lavori, anche attraverso i Provveditorati interregionali alle Opere Pubbliche.

ART. 12

(Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione)

1. I lavori previsti nell'intervento saranno sottoposti a collaudo nei limiti e nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge a partire dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Il Comune comunica l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo al Ministero, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'intervento è ultimato e collaudato in ogni sua parte.
3. Il Comune provvede alla rendicontazione delle spese effettuate redigendo una relazione a firma digitale del Responsabile unico del procedimento sulla scorta del modello fornito dalla Direzione.
4. Al formale affidamento dell'incarico di collaudo provvederà il Comune che ne assumerà il relativo eventuale onere con le somme appositamente indicate nel Quadro Economico dell'intervento.
5. La Direzione, con decreto direttoriale, definisce la chiusura dell'intervento ed i rapporti con il Comune.

ART. 13

(Rapporto con i terzi)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rimane estraneo a qualsiasi controversia possa insorgere tra l'Ente beneficiario e terzi nell'affidamento e nell'esecuzione delle attività oggetto di finanziamento.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rimanda alla normativa vigente in materia.

ART. 14

(Accreditamento delle erogazioni)

1. Le somme erogate a qualsiasi titolo, secondo le scadenze stabilite dall'art. 8, saranno accreditate dal Ministero presso la Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio o, nei casi previsti dalla legge, sul conto corrente di Tesoreria indicato dal Comune.

ART. 15

(Pubblicità)

1. I Comuni ammessi a finanziamento dovranno inserire sul proprio sito web istituzionale un'apposita sezione dedicata alla presentazione dell'intervento finanziato ed un aggiornamento periodico sullo stato di attuazione, corredato di documentazione fotografica e quanto altro possa essere utile per una migliore comprensione dell'intervento e dei benefici che da esso possono derivare alla collettività.
2. Il logo identificativo del "Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti" dovrà essere inserito nei cartelli di cantiere ed in ogni altra iniziativa strettamente collegata



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
IL DIRETTORE GENERALE

all'attuazione del programma.

ART. 16

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Barbara CASAGRANDE